

<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 4</b> <b>INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP</b></p>
<p>Il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. Fermo restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").</p>
<p><b>PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI</b></p> <p><b><u>Sezione I – Informazioni modello di distribuzione</u></b></p> <p><b>a.</b> se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto</p> <p><b>b.</b> se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata</p> <p><b>c.</b> gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, non autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano inoltre al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice</p> <p><b>d.</b> gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto</p> <p><b><u>Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza</u></b></p> <p><b>a.</b> se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente</p> <p><b>b.</b> se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice</p> <p><b>c.</b> se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione di tali imprese</p> <p><b>d.</b> se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscono consulenza basata su un'analisi imparziale e personale</p> <p><b>e.</b> ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice</p> <p><b><u>Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni</u></b></p> <p><b>a.</b> la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)</p> <p><b>b.</b> nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo</p> <p><b>c.</b> nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice);</p> <p><b>d.</b> nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo</p> <p><b>e.</b> nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, il compenso percepito rispettivamente dall'intermediario</p>

preponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera

#### **Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

**a.** i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

**b.** le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

### **PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO**

#### **Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

**a.** nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera

**b.** nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l'attività

#### **Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Gli intermediari indicano se forniscono al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente

#### **Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

**a.** la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);

**b.** nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo

**c.** nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'articolo 131 del Codice)

### **PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE**

#### **Sezione I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

**a.** se forniscono una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente

**b.** ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

#### **Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni**

L'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione o addetti al call center